



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI RADIOATTIVI
PRODOTTI DALLE UNITA' LOCALI UNIVERSITARIE**

CIG: 539423792F

CAPITOLATO D'APPALTO



ART. 1 - DEFINIZIONI

Unità Locali: nei seguenti articoli vengono denominate *unità locali* le strutture dell'Università degli Studi di Milano produttrici di rifiuti radioattivi ubicate sia nel territorio del Comune di Milano sia nel territorio di altro comune della regione Lombardia.

Rifiuto radioattivo: materiale prodotto o utilizzato nell'impiego pacifico dell'energia nucleare contenente sostanze radioattive e per il quale non è previsto il riutilizzo.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto il servizio di ritiro, trasporto, e smaltimento dei rifiuti radioattivi che l'Università degli Studi di Milano prevede di produrre nel periodo di cinque anni indicativamente decorrente dal 1.6.2014.

L'appalto deve intendersi a copertura del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti dalle unità locali universitarie attualmente in attività (*Allegato 2*) e da quelle che, non elencate nell'*Allegato 2*, inizieranno la produzione in corso di contratto. La costituzione delle nuove unità locali verrà comunicata all'Appaltatore dall'Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro dell'Ateneo quando questi avranno adempiuto gli obblighi di legge in materia di detenzione e utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

L'oggetto dell'appalto consta di un solo lotto e comprende le seguenti tipologie di rifiuti radioattivi:

RIFIUTI SOLIDI

A] I CATEGORIA: rifiuti solidi contaminati da radionuclidi (incluse le vials prive del residuo liquido)

tempo di dimezzamento: inferiore a 75 giorni

concentrazione di attività: inferiore a 16,5 KBq/gr

B] II CATEGORIA: rifiuti solidi contaminati da radionuclidi – beta-gamma emettitori (incluse le vials prive del residuo liquido)

tempo di dimezzamento: superiore a 75 giorni

attività totale del rifiuto

nel contenitore: inferiore a 160 Mbq (contenitore da 60 litri)

concentrazione di attività:

- a) radionuclidi con $T_{1/2} > 100$ anni
concentrazione di attività inferiore a 370 Bq/gr



- b) radionuclidi con $5 < T_{1/2} < 100$ anni
concentrazione di attività inferiore a 37.000 Bq/gr
- c) H^3
concentrazione di attività inferiore a 1.850.000 Bq/gr
- d) radionuclidi con $T_{1/2} < 5$ anni
concentrazione di attività inferiore a 37.000.000 Bq/gr

C] II CATEGORIA: rifiuti solidi contaminati da radionuclidi - alfa-gamma emettitori (incluse le vials prive del residuo liquido)

tempo di dimezzamento: superiore a 75 giorni

attività totale del rifiuto

nel contenitore: inferiore a 160 Mbq (contenitore da 60 litri)

concentrazione di attività:

- a) Cs^{137} e Sr^{90} inferiore a 3.700.000 Bq/gr
- b) Co^{60} inferiore a 37.000.000 Bq/gr
- c) radionuclidi con $T_{1/2} > 100$ anni
inferiore a 370 Bq/gr
- d) radionuclidi con $5 < T_{1/2} < 100$ anni
inferiore a 37.000 Bq/gr
- e) radionuclidi con $T_{1/2} < 5$ anni
inferiore a 37.000.000 Bq/gr

RIFIUTI LIQUIDI

D] I CATEGORIA: rifiuti liquidi acquosi contaminati da radionuclidi:

tempo di dimezzamento: inferiore a 75 giorni

concentrazione di attività: inferiore a 16,5 Bq/gr

E] II CATEGORIA: rifiuti liquidi acquosi contaminati da radionuclidi:

tempo di dimezzamento: superiore a 75 giorni

COD: inferiore a 20.000 mg/lt

concentrazione di attività:

- a) C^{14} inferiore a 100 Bq/gr
- b) H^3 inferiore a 370 Bq/gr



- c) Cs¹³⁷ e Sr⁹⁰ inferiore a 3.700.000 Bq/gr
- d) Co⁶⁰ inferiore a 37.000.000 Bq/gr
- e) radionuclidi con T1/2 > 100 anni (escluso C¹⁴)
inferiore a 370 Bq/gr
- f) radionuclidi con 5 < T1/2 < 100 anni (escluso H³)
inferiore a 37.000 Bq/gr
- g) radionuclidi con T1/2 < 5 anni
inferiore a 37.000.000 Bq/gr

F] II CATEGORIA: rifiuti liquidi organici contaminati da radionuclidi:

tempo di dimezzamento: superiore a 75 giorni

COD: maggiore di 20.000 mg/lt

concentrazione di attività:

100 Bq/gr < C¹⁴ < 247 Bq/gr

370 Bq/gr < H³ < 500 Bq/gr

G] RIFIUTI SOLIDI O LIQUIDI DI III CATEGORIA

- rifiuti solidi/liquidi fino a 7,4 MBq

- rifiuti solidi/liquidi da 7,4 MBq a 370 MBq

H) ALTRI RIFIUTI DI III CATEGORIA

Per i sotto elencati rifiuti di III Categoria, la quotazione del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dovrà essere allegata all'offerta economica e rimarrà invariata per il quinquennio di vigenza contrattuale, fatti salvi gli adeguamenti di cui al presente articolo.

- rifiuti solidi/liquidi da 370 MBq a 925 MBq

- rifiuti solidi/liquidi da 925 MBq a 1850 MBq

-rifiuti solidi/liquidi da 1850 MBq a 3145 MBq

- rifiuti solidi/liquidi da 3145 MBq a 4070 MBq

- rifiuti solidi/liquidi da 4070 MBq a 6290 MBq

- rifiuti solidi/liquidi da 6290 MBq a 9435 MBq



- rifiuti solidi/liquidi da 9435 MBq a 11285 MBq

I) RIFIUTI SOLIDI O LIQUIDI IN DOPPIA MARCATURA

Saranno considerati della categoria cui appartiene il marcato a concentrazione di attività più elevata in base alle precedenti classificazioni.

ART. 3 - REVISIONE DEI PREZZI

A decorrere dal secondo anno di contratto il corrispettivo verrà aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT FOI.

ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto ha durata di 5 anni.

ART. 5 - AMMONTARE DELL'APPALTO

[omissis]

Si precisa che il corrispettivo dovrà comunque intendersi comprensivo di tutte le attività, incluso il trasporto, atte a garantire la corretta esecuzione del servizio, nonché della fornitura del materiale occorrente allo stoccaggio provvisorio presso le unità locali esistenti o che si costituiranno durante la vigenza del contratto.

ART. 6 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

Presso ciascuna unità locale è attivato un registro di carico e scarico per documentare la data di confezionamento, l'attività e la movimentazione dei rifiuti radioattivi. La gestione dei rifiuti, incluso il loro corretto confezionamento nei contenitori forniti dall'Appaltatore e la tenuta del registro di carico e scarico sarà affidata ad un *preposto*.

Al momento del prelievo, il preposto collaborerà con il personale dell'Appaltatore per la predisposizione dei documenti necessari al ritiro ed al trasporto dei rifiuti.

ART. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E RELATIVI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, deve essere assicurato mediante la puntuale osservanza delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, nonché della normativa in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute e dell'ambiente.

Il servizio dovrà comprendere il ritiro, trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti elencati al precedente art. 2 del presente capitolato, inclusa la fornitura dei materiali necessari allo stoccaggio ed al trasporto dei medesimi.

L'Appaltatore dovrà indicare all'atto della stipula del contratto il nominativo ed il recapito del *responsabile dell'organizzazione del servizio*.

L'Appaltatore è tenuto a:

- garantire la fornitura di contenitori testati, certificati e rispondenti alle norme di sicurezza nazionali e internazionali, opportunamente etichettati, della capacità di 60 litri;



- provvedere alla movimentazione dei contenitori dai locali nei quali i rifiuti sono stoccati fino ai mezzi di trasporto ed il carico dei contenitori medesimi sui mezzi di trasporto;
- utilizzare, per le operazioni di movimentazione e di trasporto dei rifiuti, personale specializzato, dotato di adeguati *dispositivi di protezione individuale* (DPI), nonché, ove necessario di proprie attrezzature (es.: carrelli);
- effettuare il ritiro ed il trasporto dei rifiuti con automezzi provvisti delle autorizzazioni di legge;
- rilasciare la dichiarazione relativa all'assunzione di ogni responsabilità civile e penale derivante dallo svolgimento del servizio e dallo smaltimento dei rifiuti prelevati;
- collaborare alla soluzione di eventuali problemi tecnici o organizzativi;
- fornire i contenitori **entro 6 giorni lavorativi** a partire dalla data della richiesta inoltrata, tramite fax o e-mail, dagli insediamenti;
- effettuare il servizio di ritiro **entro 8 giorni lavorativi** dalla data della richiesta inoltrata, tramite fax o e-mail, dagli insediamenti.

L'Appaltatore si assume gli oneri derivanti dall'esecuzione dei controlli che l'Appaltante intendesse effettuare sulla rispondenza delle quantità di rifiuti smaltiti.

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da imprudenza, imperizia e inosservanza delle vigenti normative, delle prescrizioni del presente capitolato o delle direttive impartite dall'Appaltante per l'esecuzione del servizio.

Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessari specifici interventi, questi ultimi ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'Appaltatore e così pure il risarcimento degli eventuali danni provocati dall'esecuzione degli interventi di cui sopra.

L'Appaltatore sarà obbligato ad informare tempestivamente l'Appaltante dell'entrata in vigore di normative che comportano una diversa gestione del servizio sotto il profilo burocratico-amministrativo o tecnico-operativo.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTANTE

E' compito dell'Appaltante:

- gestire correttamente i rifiuti radioattivi presso le singole unità locali;
- garantire il corretto confezionamento delle vials mediante il travaso del residuo liquido nel contenitore destinato allo smaltimento dei rifiuti liquidi e la collocazione della provetta vuota nel contenitore destinato allo smaltimento dei rifiuti solidi;
- fornire la precisa indicazione di tutti i dati concernenti i rifiuti radioattivi stoccati;
- collaborare alla compilazione della modulistica prevista per il prelievo ed il trasporto dei rifiuti consegnati all'Appaltatore.

ART. 9 - FORNITURE ESSENZIALI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per la realizzazione di un corretto deposito temporaneo delle diverse tipologie di rifiuto l'Appaltatore dovrà consegnare alle unità locali universitarie con i tempi previsti dal precedente art. 7:

per i rifiuti solidi di I e II Categoria:

- contenitori da 60 litri;
- la modulistica da compilare per il ritiro ed il trasporto dei rifiuti;

per i rifiuti liquidi di I e II Categoria:

- contenitori da 60 litri;
- la modulistica da compilare per il ritiro ed il trasporto dei rifiuti.



per i rifiuti solidi o liquidi di III Categoria:

- contenitori da 60 litri;
- la modulistica da compilare per il ritiro ed il trasporto dei rifiuti.

ART. 10 - VARIAZIONI NELL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltante si riserva la facoltà di introdurre, durante l'esecuzione del servizio, quelle varianti procedurali che si riterranno necessarie nell'interesse della buona riuscita e dell'economia del servizio stesso, o perchè imposte da nuove disposizioni normative, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi.

ART. 11 - GESTIONE DELLE EMERGENZE

Qualora i depositi delle Unità Locali e/o gli edifici limitrofi vengano interessati da una emergenza (es.: perdite e sversamento di sostanza chimiche, allagamenti, incendio, fughe di gas), l'Appaltatore deve garantire, in accordo con l'Appaltante, il tempestivo prelievo di tutti i rifiuti stoccati nei depositi medesimi.

ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE

La società aggiudicataria, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del servizio, nonché del pagamento delle penali eventualmente comminate dall'Amministrazione Appaltante, dovrà provvedere a costituire ed a consegnare all'Amministrazione Appaltante un deposito cauzionale a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, conforme allo schema tipo vigente approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (art. 127 D.P.R. 207/2010) per un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, IVA e imposte escluse.

Ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso fosse superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l'impresa sia in possesso di certificazione di qualità, riferita all'attività oggetto della gara, la cauzione può essere presentata nell'importo ridotto del 50%. Il beneficio suddetto è subordinato alla produzione della certificazione oppure di copia della stessa autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione di conformità della copia all'originale depositato a norma di legge, sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegazione di fotocopia del documento di identità del dichiarante.

La fideiussione prodotta dovrà contenere l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché



l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta dell'Appaltante, il valore dell'intero deposito cauzionale.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente ed automaticamente svincolata, in misura del 16% annuo, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, a condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Università, di apposito documento rilasciato dal Direttore dell'esecuzione, attestante la regolare esecuzione del servizio.

In caso di escussione della fideiussione l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni naturali, consecutivi e continui, al reintegro totale o parziale del valore garantito fino alla scadenza prevista.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 da parte dell'Amministrazione, che aggiudica la procedura al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 13 - PENALITÀ PER LA RITARDATA EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, comunque accertati, l'Amministrazione Appaltante ha facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore penali pecuniarie, comprese tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 250,00, commisurate secondo la gravità dell'inadempimento. La misura delle penali è stabilita, dall'Amministrazione Appaltante, a suo giudizio insindacabile.

In particolare, trascorso il termine di 6 giorni lavorativi dalla richiesta di fornitura dei contenitori inoltrata all'Appaltatore da una unità locale, la penale pecuniaria per ritardato adempimento rimane stabilita nella misura di € 100 per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

Trascorso il termine di 8 giorni lavorativi dalla richiesta di effettuazione del servizio di prelievo inoltrata all'Appaltatore da una unità locale, la penale pecuniaria per ritardato adempimento rimane stabilita nella misura di € 100 per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

In caso di mancato versamento delle penali comminate, decorso il termine di dieci giorni naturali, successivi e continui dalla comunicazione dell'infrazione da parte dell'Amministrazione Appaltante, quest'ultima potrà provvedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo *ad nutum* all'incameramento di una quota della cauzione pari all'ammontare della penale stessa.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente Capitolato, di leggi o regolamenti.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Appaltante.

In particolare costituisce causa di risoluzione espressa del contratto il verificarsi delle seguenti ipotesi:

- inosservanza dei termini di cui al precedente art. 7 per la consegna del materiale e il ritiro dei rifiuti, reiterata per più di cinque volte l'anno;



- qualora intervengano eventuali provvedimenti di revoca, annullamento o modificazione delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto. Sarà preciso obbligo dell'Appaltatore portare ad immediata conoscenza di tali provvedimenti l'Appaltante.

E', inoltre, facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto in particolare qualora:

- 1) la società aggiudicataria, diffidata due volte per iscritto, persista nell'inadempienza contrattuale contestata;
- 2) l'applicazione delle penali previste all'art. 13 raggiunga un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA;
- 3) la società aggiudicataria non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta dell'Amministrazione;
- 4) il documento unico di regolarità contributiva della Società aggiudicataria risulti negativo per due volte consecutive;
- 5) la Società aggiudicataria reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre infrazioni di qualsiasi gravità;
- 6) la Società aggiudicataria ceda il medesimo contratto.

Le cause di risoluzione saranno contestate all'Appaltatore per iscritto dall'Amministrazione Appaltante previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione inviata tramite raccomandata A.R.

In caso di risoluzione l'Amministrazione Appaltante provvederà senza bisogno di messa in mora e con provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Amministrazione Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'Amministrazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

ART. 15 - RECESSO DELL'APPALTANTE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 13 DEL D.L. 95/2012

L'Appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stesso e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da



rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ART. 16 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 170, comma 1, del D.P.R. 207/2010 l'aggiudicatario potrà affidare in subappalto, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e in misura non superiore al 30%, IVA esclusa dell'importo complessivo, l'esecuzione dell'appalto.

In tal caso, ai sensi dell'art. 118, comma 2, numero 2), del D.Lgs. 163/2006 l'impresa aggiudicataria provvederà a depositare il contratto di subappalto presso l'Amministrazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio della fornitura. Rimane beninteso che prestazioni eseguite dal subAppaltatore dovranno rispettare tutte le prescrizioni previste dalla documentazione di gara.

In particolare l'impresa subappaltatrice, con riferimento alle prestazioni affidategli, dovrà essere titolare delle autorizzazioni di cui alle lettere g) e h) indicate nella dichiarazione, di cui al punto 1) busta 1).

Ai sensi dell'art. 118, comma 2, numero 3), del D.Lgs. 163/2006 il subappalto si considera operativo solo dopo aver acquisito la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, con le modalità che sono dettagliatamente specificate in sede di aggiudicazione.

L'Amministrazione Appaltante pagherà il corrispettivo della presente fornitura direttamente ed esclusivamente all'Appaltatore, il quale è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.

L'Appaltatore dovrà, pertanto, trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 17 - PAGAMENTI

Per ogni servizio prestato, previo accertamento della completa ottemperanza di tutte le condizioni contrattuali, i compensi spettanti saranno liquidati entro 30 gg. dalla data di emissione della fattura.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata all'*Università degli Studi di Milano - Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, Via Chiaravalle, 11 - 20122 Milano*, con l'indicazione degli insediamenti produttori dei rifiuti, corredata da idonea documentazione giustificativa, e precisamente:

- copia dei documenti compilati e firmati dal preposto dell'unità locale per il prelievo ed il trasporto del rifiuto;
- dichiarazione relativa all'accettazione dei rifiuti prelevati contenente l'assunzione di ogni responsabilità civile e penale riguardo allo smaltimento dei medesimi.

Ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.P.R. 5/10/2010, n.207, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.



ART. 18 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Responsabile dell'Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, Via Chiaravalle 11, Milano.

Ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione Appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione. Inoltre, assicura la regolare esecuzione dello stesso contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

ART. 19 VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE E DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto sottoscritto dall'Aggiudicatario.

Al termine del servizio il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata la verifica di regolarità, redige, in duplice copia, il verbale di ultimazione delle prestazioni. Il verbale dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore e contestualmente certifica l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

ART. 20 VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 163/2006, il servizio oggetto della presente gara sarà sottoposto a verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite. Tale attività verrà svolta dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità e termini e previsioni previsti nel contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore.

La verifica di conformità sarà avviata entro 20 giorni dall'ultimazione delle prestazioni e sarà conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà tempestivamente avvisare l'Appaltatore delle date in cui intervenire per le operazioni di verifica di conformità alle quali dovrà presenziare anche un rappresentante dell'Appaltante, diverso dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione della penalità di cui al precedente articolo 12, l'Appaltatore dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ad adempiere alle prescrizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie nello svolgimento del servizio necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione delle irregolarità.



Delle operazioni di verifica di conformità è redatto verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno delle operazioni di verifica; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel verbale sono descritti i rilievi effettuati dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, quale incaricato della verifica di conformità, rilascia il certificato di conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali. Il certificato di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'Appaltatore, il nominativo del Direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo ai verbali delle operazioni di conformità; la certificazione di conformità.

Il certificato di conformità, emesso dal Direttore dell'esecuzione del contratto, deve essere trasmesso per la sua accettazione all'Aggiudicatario, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso e restituirlo al Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 21 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'Appaltatore ha l'obbligo di dare attuazione alle prescrizioni della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Durante lo svolgimento del servizio, l'Appaltatore deve mettere a disposizione risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute dei propri dipendenti e dei terzi secondo le normative vigenti.

Inoltre, deve valutare preventivamente i rischi connessi al servizio medesimo individuando le misure di prevenzione e protezione più adeguate.

Altresì, deve garantire ai propri dipendenti la sorveglianza fisica e medica prevista dal D. Lgs. n. 230/95.

L'Appaltatore dovrà, infine, richiamare all'osservanza degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anche le eventuali ditte subappaltatrici.

ART. 22 - GARANZIE ASSICURATIVE

Qualora l'Appaltatore non ne fosse già in possesso dovrà provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e/o a beni dell'Appaltante, che dovessero essere causati da dipendenti e/o automezzi durante l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto per un massimale in primo rischio di € 2.500.000,00 per sinistro.



ART. 23 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto, è competente il Foro di Milano.

ART. 24 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi comprese la registrazione, la bollatura, i diritti di segreteria e di copia, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia posto a carico dell'Amministrazione Appaltante.

ART. 25 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore si impegna a trattare i dati personali dei quali venga in possesso per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato nel rispetto delle disposizioni stabilite a tutela della privacy dal D.Lgs. 196/2003.

Si informa che i dati in possesso dell'Appaltante verranno trattati secondo le previsioni del documento "Informativa a persone fisiche/giuridiche clienti/fornitori ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali", allegato 2 al disciplinare, e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

ART. 26 - RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti in vigore.

ART. 27 - ALLEGATI INFORMATIVI

Allegato 1 [omissis]

Allegato 2 [omissis]

ART. 28 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il presente Capitolato d'Appalto consta di 28 articoli e di 13 pagine.

Sono parti integranti del presente Capitolato gli Allegati 1 e 2 menzionati al precedente art. 27.